REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa di lavoro N 1955/2022 promossa da:

LOPRETE ANTONELLA residente in Rapallo ed elettivamente domiciliata in Genova, Via XX settembre 32 presso lo Studio degli Avv.ti M Gammarota e M. Dellepiane che la rappresentano e difendono come da mandato di cui agli atti

RICORRENTE

CONTRO

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO con sede in Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to M. Ferrando ed elettivamente domiciliato in Genova, presso il suo Studio, in via Roma 8/6 come da mandato di cui agli atti

RESISTENTE

OGGETTO: sospensione dal servizio

CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: "*Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:1)- accertare che la ricorrente, munita di Green pass rafforzato da guarigione dal Covid, è stata illegittimamente e/o illecitamente allontanata dall'Ospedale Policlinico San Martino di Genova dal posto di lavoro e privata del diritto al lavoro ed alla retribuzione per assenza ingiustificata per lo meno per il periodo dal 23/02/2022 all'11/04/2022; - accertare che la Signora Antonella Loprete poteva e*

Firmato Da: DITO MARIA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6adb85522690d70d8c169e2bb37ed3a2
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a

doveva riprendere servizio a far data dal 23/02/2022; 2) conseguentemente condannare l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova a corrispondere alla ricorrente per il periodo per lo meno dal 23/02/2022 all'11/04/2022 le retribuzioni e/o i compensi e/o gli emolumenti comunque denominati alla stessa dovuti, eventualmente anche a titolo di risarcimento danni, ed ivi indicati nella somma di Euro 4.072,20 o anche in altra somma diversa maggiore o minore da meglio quantificarsi in causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre contributi previdenziali e assistenziali, se dovuti; nonché condannare la convenuta al ricalcolo delle ore a debito sulla base delle effettive assenze ingiustificate della dipendente; 3*)con condanna alle spese di lite in favore dei sottoscritti legali che si dichiarano antistatari.*

CONCLUSIONE PER PARTE RESISTENTE: "Piaccia al Tribunale adito Ill.mo, contrariis reiectis:- dichiarare destituite di fondamento in fatto ed in diritto e comunque non provate le avverse domande tutte, così respingendo le medesime e mandando il Nosocomio convenuto integralmente assolto da qualsivoglia avversa pretesa;- vinte le spese ed i compensi professionali"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 30.6.2022 LOPRETE ANTONELLA, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato dell'Ospedale resistente, presso la U.O. Clinica Psichiatrica, quale infermiera, iscritta all'albo professionale, ha dedotto di aver ricevuto dal proprio Ordine Professionale, il 4.1.2022, comunicazione della mancata sua regolarizzazione rispetto agli obblighi vaccinali previsti per l'emergenza COVID, con invito, entro 5 giorni a presentare documentazione comprovante l'adempimento di tale obbligo e ad indicare tutti i dati relativi al datore di lavoro, in difetto risultando passibile di sanzione disciplinare.

La ricorrente ha altresi riferito come le risultasse che il Dott. Gaggero delle Risorse Umane dell'Ospedale resistente, il successivo 28 gennaio avesse comunicato alla sua caposala, Sciarrino e alla Direzione Sanitaria circa la sua non vaccinazione e non dotazione di Green Pass rafforzato, con invito alle verifiche del caso al rientro dalle ferie, previsto per il 2 febbraio. Tale verifica sarebbe stata compiuta in tale giorno dalla Sciarrino, verificata la sussistenza di quanto indicatole e, in

Firmato Da: DITO MARIA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6adb85522690d70d8c169e2bb37ed3a2
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a

particolare, la mancanza di Green Pass, con conseguente allontanamento dal servizio della LOPRETE, per non aver effettuato la terza dose vaccinale, provvedimento subito contestato dalla ricorrrente per incompetenza della caposala, non titolare dei suoi dati, ad emetterlo.

La LOPRETE, il 7.2.2022 inviava all'OPI e al datore di lavoro, certificato e referto attestanti l'aver contratto il COVID, ricevendo comunicazione di sospensione dal servizio con lettera raccomandata del 14 febbraio e decorrenza dal 2 febbraio per ritenuta assenza ingiustificata da tale data, con perdita di ogni retribuzione e/o compenso. Ottenuto certificato di guarigione il giorno 18 febbraio, con relativo inoltro all'OPI e al datore di lavoro, la ricorrente ha altresì dedotto di aver ricevuto il 22 febbraio comunicazione che, sulla base della documentazione inoltrata, previa visita medica preventiva, prevedeva il rientro al lavoro, ciò che il 23 febbraio però non le è stato consentito, pur avendo la caposala Sciarrino controllato e riscontrato la validità del Green Pass della ricorrente per avvenuta guarigione, per determinazione della dott.ssa Accinelli, incaricata della visita di idoneità, richiamando la Circolare 17.3.2022 del Ministero della Salute che non avrebbe considerato l'evento risolutivo di malattia sufficiente al rientro

Rimaste reiteratamente non riscontrate sue richieste di chiarimenti, la ricorrente ha quindi esposto di aver ricevuto l'8.4.2022 invito dall'OPI a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovantte il completamento del ciclo vaccinale, in difetto, trascorsi 90 giorni, prospettando la sospensione dall'Albo, nonostante l'avvenuta impugnazione del predetto provvedimento.

La ricorrente ha ulteriormente dedotto come l'Ospedale resistente abbia continuato a considerarla assente ingiustificata e a non corrisponderle alcuna retribuzione fino a tutto l'11.4.2022, riammettendola al servizio solo in data 13 aprile.

La LOPRETE ha contestato la valutazione di assenza ingiustificata da parte dell'Ospedale resistente assumendo al più l'eventualità di una mancata giustificazione per il periodo dal 2 al 6 febbraio 2022, quando ancora non aveva effettuato la terza dose e neppure contratto il COVID, o in subordine fino alla sua guarigione dalla malattia, riferendo come in data 11.5.2022 la caposala Sciarrino avesse ricevuto una rettifica, mai comunicatale, circa il termine dell'obbligo di

Firmato Da: DITO MARIA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6adb85522690d70d8c169e2bb37ed3a2
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a

somministrazione della terza dose, indicato in 120 giorni (in luogo di 90) e a scadere quindi nel giugno, atteso l'accertato, avvenuto, completamento del ciclo primario, rettifica che nulla avrebbe però mutato circa il periodo di sospensione, ritenuta del tutto illegittima, per essere stata allontanata dal lavoro pur essendo in possesso di Green Pass rafforzato, con scorretta applicazione dell'art. 4 dl 1.4.2021 n 44 e in ragione dello slittamento dell'obbligo vaccinale come riconosciuto dallo stesso Ospedale.

Infine, la ricorrente ha contestato la pretesa datoriale del recupero di circa 300 ore di debito orario relative al periodo di sospensione, e ha quindi concluso come in epigrafe

Si è costituito in giudizio l'OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO, ribadendo la correttezza della attuata sospensione, contestando tutte le argomentazioni ed istanze della ricorrente e, previa ricostruzione del dato normativo ritenuto applicabile alla fattispecie in epoca rilevante ai fini di causa, e cioè lo stesso art. 4 dl 44 del 1.4.2021, con previsione, come obbligo, per poter prestare servizio quali operatori sanitari, della necessità di completamento del ciclo vaccinale previsto, risultando non rilevante l'avvenuta guarigione, disposizione vigente fino all'entrata in vigore del dl n 24/22, con modifica e allungamento solo del termine previsto per il relativo adempimento e ha quindi concluso conformemente.

La controversia è stata trattata ed istruita in più udienze, e il 18.3.2024 definita con lettura del dispositivo, nelle more, parte ricorrente avendo rinunciato alla domanda originariamente proposta anche in punto ricalcolo delle ore a debito

Alla luce della trattazione e dell'istruttoria svolta, il ricorso proposto è risultato fondato, nei limiti che seguono.

Occorre prendere in esame il periodo integralmente rilevante ai fini di causa, distinguendolo in diversi sottoperiodi.

Il primo sottoperiodo deve intendersi quello intercorrente tra il 2 febbraio e il 7 febbraio 2022. La ricorrente, rientrata da un periodo di assenza, per ferie il 2 febbraio, lo stesso giorno, previa verifica sulla regolarità della sua posizione vaccinale è stata allontanata dal lavoro dalla caposala Sciarrino,

Firmato Da: DITO MARIA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6adb85522690d70d8c169e2bb37ed3a2
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a

in quanto risultata priva di Green Pass rafforzato e della terza vaccinazione, al momento necessaria.: Sul punto, la Sciarrino, sentita come teste, previa indicazione della presenza di una serie di direttive di Alisa e della direzione ospedaliera, contenenti protocolli da seguire in ospedale e sulle vaccinazioni da eseguire da parte del personale, ha riferito della sopravvenienza dell'obbligo di terza vaccinazione nel periodo in cui la ricorrente era assente, dalla teste incontrata al momento del rientro in servizio il 2 febbraio 2022, dopo un periodo di assenza (prima per infortunio e poi per ferie), motivo per il quale il suo green pass non era stato ancora controllato.

Il giorno del rientro, la ricorrente avrebbe palesato di non avere il green pass e di non aver effettuato neppure la terza vaccinazione, giustificandosi, come ricordato dalla teste, con la presenza nella sua famiglia di malattie cardiovascolari che suggerivano di attendere.

La Sciarrino avrebbe quindi informato la ricorrente di doverla allontanare dal servizio, non risultando documentata le ragioni addotte per l'eventuale esenzione dalla vaccinazione, ciò che è avvenuto con verbale controfirmato dalla stessa LOPRETE.

Il riferito allontanamento si ritiene essere stato, con decorrenza dal 2 febbraio, fino ad un certo punto giustificato, in ragione del disposto dell'art. 4 dl 1.4.2021 n 44 e successiva legge di conversione, in vigore dal 1.6.2021 e fino al 24.3.2022, laddove lo stesso ha previsto l'obbligo della vaccinazione inteso come completamento del ciclo primario e con quindi la terza dose di vaccino quale requisito essenziale per l'esercizio delle professioni e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti, nella situazione della ricorrente, incontestatamente tra i destinatari, per la professione svolta, di tale disposizione. Risulta anche incontestato che la possibile deroga, riferibile in caso di accertato pericolo per la salute al regime di vaccinazione vigente, nella fattispecie non risultasse applicabile, non risultando provata ma solo verbalmente riferita dalla ricorrente alla Sciarrino, l'esistenza di un pericolo per la salute, del quale la legge richiedeva l'avvenuto accertamento in riferimento a specifiche condizioni cliniche, per contro da documentarsi, previa attestazione medica. Sul punto, incontestata risulta essere la circostanza, dedotta da parte resistente in merito alla ritenuta incompetenza della Sciarrino all'esclusione della ricorrente il 2 febbraio,

Firmato Da: DITO MARIA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6adb85522690d70d8c169e2bb37ed3a2
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a

dell'essere la caposala delegata a ciò dal direttore della U.O. Direzione delle Professioni Sanitarie Dott Cavaliere, come tutti i coordinatori del reparti, delega di cui si capisce anche il senso attesa la necessità, verosimilmente e nel periodo in esame, di effettuare un numero notevole di controlli quotidiani, incombente non facilmente ipotizzabile da svolgersi da parte di un unico ufficio.

Per i primi giorni da considerarsi, si ritiene quindi che l'allontanamento della ricorrente dal posto di lavoro sia stato pienamente giustificato, un atto sostanzialmente dovuto da parte resistente e rispondente alla ratio generale della ricordata normativa, di contenere il pericolo di contagio in ambienti di particolare vulnerabilità quali quelli sanitari.

Proprio sulla base di tale ultima considerazione, si ritiene però che analoga giustificazione non possa ritenersi sussistente, nel momento in cui alla ragione, imposta e giustificata, dell'assenza iniziale della ricorrente appena vista, si è sovrapposta una diversa ragione di astensione dalla prestazione del servizio, la malattia, avendo la ricorrente, come risulta dagli atti e incontestato in causa, contratto il COVID in data 7 febbraio con prognosi fino al 22 febbraio e previsto, tentato e successivo rientro.

Dal 7 al 22 febbraio 2022 la ricorrente, in comprovato stato di malattia, indipendentemente dalla precedente iniziativa datoriale, sarebbe stata comunque assente dal servizio essendole proprio precluso prestarlo. Nel suvvisto intervallo di forzata assenza dal lavoro per ragioni di salute, la sospensione del servizio per altra ragione non si ritiene possa essere quindi giustificata, venendo meno nei confronti di persona assente qualsiasi rispetto della ratio di tutela della salute pubblica posta a fondamento della sospensione. Ragionare diversamente significherebbe, come si è già avuto modo di argomentare in altre occasioni, attribuire alla sospensione del dipendente una funzione ulteriore, di natura assimilabile ad una sanzione, non legata ad un bilanciamento di interessi riferibile a garanzie di non contagio, essendo un pericolo in tal senso già evitato dalla assenza per malattia, ma al solo non essere in regola con le prescrizioni vaccinali, ciò che la normativa richiamata e anche quella, più in generale, vigente in tempo di pandemia, non ha voluto di certo prevedere.

Firmato Da: DITO MARIA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6adb85522690d70d8c169e2bb37ed3a2
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a

Per tale ragione, il regime di sospensione della ricorrente non trova giustificazione per il periodo ora considerato, coincidente con quello di assenza dal servizio per malattia.

Venendo al periodo successivo, quello cioè del tentato rientro in servizio finito il periodo di malattia, lo stesso decorre quindi dal 23 febbraio 2022

Le vicende, in fatto, a partire da tale data, sono state ricostruite dal teste Durando, direttore della SC medicina del lavoro e coordinatore medico competente dell'Ospedale resistente, il quale, dopo aver riferito in merito al primo periodo, riscontrando l'incompletezza del ciclo vaccinale di cui si è già detto, ha ricordato "*Mi risulta che la ricorrente si sia presentata alla nostra struttura il 23 febbraio 2022, e che non sia stata visitata dalla dott.ssa Accinelli presente. Il motivo è dipeso dalle direttive specifiche e ministeriali di cui alla circolare 17/02/2022, che prevedevano che la guarigione da infezione non fosse circostanza idonea a giustificare la revoca della sospensione dipendente dalla mancata terza vaccinazione (per chi avesse, ovviamente, completato il ciclo vaccinale primario)"*

Riscontrano sostanzialmente tali dichiarazioni quelle della dott.ssa Accinelli, che, pur non ricordando espressamente di aver o non aver visitato la ricorrente il giorno del suo rientro in servizio, ha riferito "*Ripensando a quel periodo e ricostruendo il quadro di disposizioni che erano vigenti, ricordo che il 17/02/2022 era uscita una previsione che prevedeva che la guarigione non potesse essere equiparata alla richiesta vaccinazione per un eventuale rientro al lavoro, cosa che poi nel mese successivo è stata invece prevista.*" proseguendo "*Quindi in quel periodo se un qualsiasi dipendente, pur potendo dimostrare di essere guarito dal covid, mi avesse chiesto, in assenza delle previste vaccinazioni, di essere visitato, non avrei potuto farlo"*

Su tali aspetti si richiamano infine anche le dichiarazioni del teste Gaggero, dirigente amministrativo dell'Ospedale resistente impegnato, in particolare, nelle questioni relative alla gestione e al rilevamento delle presenze del personale. Il teste, dopo aver riferito delle fasi che avevano portato all'allontanamento della ricorrente dal lavoro in febbraio, da parte della Sciarrino (richiamando, con vigenza dall'autunno 2021, la delega avuta dalla direzione generale dell'ospedale rispetto all'attività di organizzazione e coordinamento delle verifiche in punto obblighi di

Firmato Da: DITO MARIA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6adb85522690d70d8c169e2bb37ed3a2
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a

vaccinazione, con coinvolgimento dei vari responsabili di settore, e obbligo normativo di sospensione del dipendente qualora non in regola, come avvenuto nel caso della ricorrente) nonché confermato le ragioni della mancata visita della ricorrente da parte della dott. Accinelli (seppur riferendo di un quadro piuttosto confuso di indicazioni tra normativa generale e interna alla struttura) ha, in particolare. specificato anche come, sulla base del disposto del d m. n 52/2021, la sospensione dei dipendenti in difetto di green pass in regola fosse in capo al datore di lavoro, con necessità di comunicazione all'ordine professionale.

Il quadro fino ad ora delineato trova riscontro nella già ricordata disciplina di cui all'art. 4 dl 44/21, non contenente alcun riferimento alla rilevanza, in assenza di ciclo di vaccinazioni completo, dell'avvenuta guarigione dal COVID, divenuta significativa solo con l'entrata in vigore dell'art. 8 dl 24/2022 (e successiva legge di conversione) disposizione che solo da tale momento e quindi dal 24 marzo 2024, ha previsto la cessazione della sospensione dal servizio fino alla scadenza di differimento del termine per completare le vaccinazioni.

Da ciò derivano due conseguenze. La prima è che la ricorrente, escluso quanto detto per il periodo di assenza per malattia, e quindi con decorrenza dal 23 febbraio, nuovamente sia stata correttamente esclusa dal servizio, per irrilevanza normativa, in quel momento e per quanto detto, della sua guarigione dal COVID, mentre la seconda è che, nel momento in cui tale guarigione è divenuta invece rilevante, e quindi dal marzo 2022, la stessa avrebbe avuto diritto a rientrare sul posto di lavoro, in quanto dal 24 marzo fino alla data del suo effettivo rientro, nel frattempo essendosi anche sovrapposto il differimento del termine previsto per il completamento del ciclo vaccinale, la LO PRETE, era incontestatamente guarita.

Da ciò consegue che la sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel periodo intermedio tra febbraio e marzo risulta giustificata, non essendo però tale quella dal marzo al rientro della ricorrente, in quanto, con riferimento a tale ultimo periodo, l'intervenuta guarigione era condizione necessaria e sufficiente per poter riprendere il servizio.

Firmato Da: DITO MARIA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6adb85522690d70d8c169e2bb37ed3a2
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a

A riscontro finale di tale ricostruzione, si richiamano, nuovamente le dichiarazioni del teste Durando, laddove lo stesso ha affermato "*La possibilità di revoca è stata introdotta poi da un decreto legge n. 24/2022 che ha previsto una possibilità di revoca della sospensione per guarigione, temporanea, dietro esibizione della certificazione di positività al test poi superata dalla guarigione. Questo per 120 giorni, per poi ridiventare cogente l'obbligo di terza vaccinazione. Il 13/04/2022, la ricorrente è stata quindi visitata dalla nostra struttura, dalla dott.ssa Mavilia, la quale con limitazioni a tutela della dipendente l'ha dichiarata idonea, e la ricorrente è quindi rientrata. Poi come ho detto la ricorrente ha effettuato la terza dose nel giugno successivo"* dilazione che ha trovato espressa fonte nel dettato normativo.

Per quanto precede e riassumendo si ritiene di dover concludere per il diritto della ricorrente, per mancata giustificazione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per i periodi dal 7 al 22 febbraio e dal 24 marzo al 11 aprile 2022, alla corresponsione della retribuzione non percepita in detti intervalli di tempo, non avendo la LO PRETE lavorato per ragioni riferibili ad un errore del datore di lavoro (il che equivale a dire che la sospensione della ricorrente può ritenersi conclusivamente giustificata solo con riferimento al periodo antecedente al suo contagio da COVID e per il periodo dal 22 febbraio al 23 marzo 2022, ma non per gli ulteriori spazi temporali ricompresi nel complessivo periodo di sua sospensione dal servizio)

In ordine alla quantificazione del dovuto, e dopo più inviti a fornire tutti i dati allo scopo ritenuti rilevanti, le parti hanno trovato un accordo contabile sul punto, che non vi sono ragioni per non recepire, a riguardo dovendosi però tenere conto, nel computo delle varie voci, degli elementi della retribuzioni riconoscibili nei singoli periodi, in quanto soggetti a diverso regime, ma che ha comunque reso superfluo il ricorso ad una consulenza contabile.

Il prospetto prodotto da parte resistente ha permesso infatti di differenziare le voci retributive riconoscibili con riferimento ai due periodi sopra individuati, tenendo conto della circostanza che, dal 7 al 22 febbraio la ricorrente, per quanto detto, deve ritenersi collocata in malattia, non potendo percepire un compenso superiore a quello che le sarebbe spettato in ragione del regime a tale stato

Firmato Da: DITO MARIA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6adb85522690d70d8c169e2bb37ed3a2
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a

applicabile, mentre per il periodo da fine marzo al suo rientro, deve considerarsi una retribuzione ordinaria, come se la stessa avesse lavorato.

Prendendo a base il prospetto che parte resistente è stata invitata a redigere, riportante il dettaglio delle maggiorazioni e indennità ipotizzabili e delle ore maturate per ciascuna di esse, e al quale, per il resto si rinvia integralmente (cfr prod 8.3.2024 di parte resistente) rispetto al periodo a partire dal 24 marzo, si ritiene di dover considerare come se fossero state svolte 32 ore di servizio notturno, come se fossero maturate 3 indennità di servizio festivo e 12 indennità di turno, l'unica voce che si ritiene di dover escludere dal computo risultando quella relativa a 12 ore di indennità di presenza, in quanto indefettibilmente legata ad una presenza effettiva sul posto di lavoro (il compenso orario previsto per ciascuna delle predette voci risultando dalla diretta visione delle buste paga di parte ricorrente prodotte in atti, cfr prod 23 di parte ricorrente e cioè € 2,74 orari per servizio notturno, € 17,82 al giorno per indennità di servizio festivo, € 4,49 per indennità di turno)

Rispetto invece al periodo di malattia, si ritiene che, come si sarebbe dovuto ipotizzare in un qualsiasi caso di assenza per tale ragione, nessuna maggiorazione e indennità tra quelle ora indicate sarebbe maturata e corrisposta, dovendosi quindi considerare il solo stipendio non ricevuto dalla ricorrente.

Considerando i riferimenti stipendiali di cui al precedente prospetto elaborato e prodotto da parte resistente (cfr produzione del 7 febbraio 2024) al quale, altrettanto si rinvia, la somma degli importi complessivamente non corrisposti alla ricorrente risulta pari ad € 2715, 41 lordi

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, e dato atto dell'intervenuta rinuncia di pare ricorrente alla ulteriore domanda proposta avente ad oggetto il ricalcolo del cd debito orario, parte resistente va definitivamente condannata a corrispondere alla LOPRETE l'importo complessivo di di euro 2.715,41 lordi oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.

Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza di parte resistente, con conseguente condanna della stessa al loro rimborso in favore della ricorrente, liquidate nella misura di cui al dispositivo e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Firmato Da: DITO MARIA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6adb85522690d70d8c169e2bb37ed3a2
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro

Definitivamente pronunciando ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa

Dichiara tenuto e condanna l'Ospedale Policlinico San Martino a corrispondere alla ricorrente per le causali in atti l'importo complessivo di euro 2.715,41 lordi oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.

Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese del processo che liquida complessivamente in euro 3.000,00 per compensi oltre accessori di legge con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni

Genova, 18/03/2024

IL GIUDICE

Maria Giovanna Dito

Firmato Da: DITO MARIA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6adb85522690d70d8c169e2bb37ed3a2
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a